



Buongiorno onorevoli.

Sono stata convocata a commentare la proposta di legge che intende disciplinare l'attività di toelettatura degli animali di affezione.

Le annotazioni che vi esporrò sono frutto della mia esperienza nel campo non solo dell'attività di toelettatura ma, da oltre 11 anni, anche della formazione di altri toelettatori nella mia accademia.

La prima annotazione riguarda l'ART. 2 COMMA 1 lettera d): tra le mansioni che definiscono il toelettatore degli animali di affezione è indicato anche il poter offrire suggerimenti ai proprietari o ai responsabili dei suddetti animali in merito al nutrimento. Nonostante si legga all'ART. 4 COMMA 2 che l'alimentazione rientrerà tra le materie del percorso formativo dei futuri toelettatori ritengo che dare suggerimenti sul nutrimento esuli dalle competenze del toelettatore, in quanto addetto soprattutto all'igiene e alla cura estetica dell'animale. Egli è raramente informato sullo stato di salute dell'animale, su eventuali intolleranze, allergie o patologie. Ritengo dunque che questo compito debba essere di pertinenza piuttosto di un veterinario o di un nutrizionista.

La seconda annotazione riguarda l'ART. 3 COMMA 1. lettere b c
La mancanza di una disciplina ad hoc, di carattere nazionale, ha favorito la frammentazione nella regolamentazione dell'attività degli animali di affezione, dando luogo a notevoli differenze territoriali non soltanto per quanto concerne la **modalità di svolgimento dell'attività** e la **qualifica professionale** di coloro che la esercitano - come sottolineato nell'introduzione a questa proposta - ma anche in modo preponderante per quanto concerne l'**idoneità di locali e ambienti destinati all'attività** di toelettatura. Demandare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, o a realtà locali, tale disciplinamento penso che si allontani decisamente dalle finalità di uniformità che si prefigge questa proposta, lasciando sostanzialmente invariata la situazione di frammentazione attuale.

Quanto all'ART. 3 COMMA 1 lettera e) mentre condivido pienamente la necessità di escludere la possibilità di effettuare l'attività presso il domicilio dell'esercente, invito a riconsiderare il divieto relativo allo svolgimento dell'attività presso una sede indicata dal cliente qualora tale sede coincida con l'abitazione del cliente stesso e l'ambiente in cui l'animale risiede. Il poter fornire un servizio di Toelettatura a domicilio, purché eseguito da toelettatori qualificati e che esercitano nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali, non comporta rischi di contaminazione da parte di altri animali, va incontro alle esigenze di

chi è impossibilitato a movimentare l'animale per motivi di salute, di anzianità o altro, e, non ultimo dovrebbe rientrare nella libertà di iniziativa economica del toelettatore.

Passando all'ART. 4 COMMA 1. si legge che la qualifica di toelettatore verrà rilasciata dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a coloro che abbiano frequentato un CORSO di formazione, senza tuttavia che sia specificato altro in merito all'ente deputato all'organizzazione di tale corso. Nell'ART 9 COMMA 2 si cita invece come "apposito corso organizzato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano". Resta dunque il dubbio se questi corsi, sia che si tratti della formazione base degli aspiranti toelettatori (600 ore di teoria e 200 di pratica) sia che si tratti della formazione di persone già in possesso di titoli antecedenti (200 ore) saranno di esclusiva pertinenza delle regioni o se potranno essere riconosciute anche scuole private che dispongano dei medesimi requisiti delle scuole regionali e garantiscano i medesimi standard didattici.

Sempre riferendomi all'ART. 4 COMMA 1 ritengo che 200 ore di pratica siano troppo esigue per raggiungere la sicurezza necessaria nell'utilizzo di strumenti quali le forbici e la tosatrice (Se non erro le scuole regionali per parrucchieri prevedono dalle 1800 alle 2100 ore di formazione ma non si misurano con soggetti imprevedibili e sempre in movimento)

Ultima osservazione e concludo. Per quanto concerne l'ART. 7 COMMA 3 alle motivazioni per le quali il toelettatore può rifiutarsi di eseguire l'attività di toelettatura riportate nella bozza, aggiungerei anche il caso in cui l'animale venga dichiarato dal proprietario/detentore come aggressivo o mordace, dal momento che non sempre le dotazioni di sicurezza sono efficaci nel proteggere il toelettatore da soggetti con questa predisposizione.

Grazie per l'attenzione.